

**RELAZIONE CONCLUSIVA DEL SUPPLEMENTO DI INDAGINE
IN MERITO AI 69 EVENTI ANALOGHI A QUELLO DI SERRA
RICCÒ, DISPOSTO AI SENSI DEL PUNTO 3 DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 299/2015/E/GAS**

16 febbraio 2017

1. PREMESSA

Con deliberazione 25 giugno 2015, 299/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 299/2015/E/gas), l'Autorità ha disposto la chiusura dell'indagine conoscitiva di cui alla deliberazione 17 aprile 2014, 175/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 175/2014/E/gas), che aveva ad oggetto un fuori servizio non programmato di un metanodotto gestito da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG), verificatosi in data 20 marzo 2014, in conseguenza di uno smottamento che aveva provocato la rottura di una condotta con conseguente fuoriuscita incontrollata di gas. L'evento si era verificato nel territorio del Comune di Serra Riccò (GE), in località Orero e aveva coinvolto 6 cabine REMI a servizio del Comune di Genova e di altri 19 comuni della provincia di Genova.

1.1 Indagine conoscitiva chiusa con deliberazione 299/2015/E/gas

Nel corso dell'indagine conoscitiva, chiusa con deliberazione 299/2015/E/gas, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto, tra l'altro:

- a SRG, informazioni e dati su eventi analoghi a quello verificatosi a Serra Riccò, accaduti a partire dal 2010;
- alle altre nove imprese di trasporto del gas naturale operanti sul territorio nazionale, informazioni e dati su eventi analoghi a quello di Serra Riccò verificatisi a partire dal 2010 sulle reti da queste gestite.

Gli esiti delle attività istruttorie sono stati rappresentati nel documento, predisposto dagli Uffici dell'Autorità, recante "Relazione conclusiva sugli eventi verificatisi nella giornata del 20 marzo 2014 al gasdotto della rete di trasporto di gas naturale in località Serra Riccò (GE)" (di seguito: Relazione), Allegato A alla deliberazione 299/2015/E/gas.

Con riferimento a eventi analoghi a quello verificatosi a Serra Riccò accaduti nel periodo intercorrente tra l'anno 2010 e la data di avvio della citata indagine conoscitiva, nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso che:

- SRG ha gestito 69 eventi: tra questi, 3 eventi sono stati classificati come "emergenza di servizio", mentre i restanti 66 come "interruzione senza preavviso"; 23 eventi sono stati causati da eventi naturali;
- cinque società di trasporto (Netenergy Service, ITG, Gas Plus Trasporto, Energie e CMVTG) hanno dichiarato che sulla rete dalle stesse gestita non si sono verificati eventi analoghi a quello di Serra Riccò;
- quattro società di trasporto (SGI, Retragas, Metanodotto Alpino e Italcogim Trasporto) hanno dichiarato che si sono verificati complessivamente 13 eventi simili a quello di Serra Riccò, dei quali 7 causati da frane.

Nell'ambito delle reti gestite da imprese di trasporto diverse da SRG, la Relazione ha evidenziato inoltre alcune possibili non conformità alle disposizioni dell'Autorità con profili diversi da quelli connessi alla gestione delle emergenze; in particolare è risultato che:

- SGI ha prodotto rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto, per il periodo considerato, dei tratti di rete interessati dagli eventi, dai quali risultano valori di $Kt < 60$ per diverse tratte della rete di trasporto gestita. Inoltre non ha compilato i rapporti annuali dello stato elettrico secondo le Linee guida APCE, come invece previsto dal comma 9.4 della RQTG 2010-2013. Pertanto, con deliberazione 26 novembre 2015, 564/2015/S/gas è stato avviato un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale, chiusosi con procedura semplificata;
- Retragas e Italcogim Trasporto non hanno utilizzato per la compilazione del rapporto annuale dello stato elettrico la modulistica prevista dalle Linee Guida APCE, come invece disposto dal comma 9.4 della RQTG 2010-2013. Con lettere rispettivamente del 7 agosto 2015 (prot. Autorità n. 23785) e dell'1 settembre 2015 (prot. Autorità n. 25280) le società hanno inviato documentazione idonea a rettificare le irregolarità riscontrate nella modulistica precedentemente impiegata e non è stato avviato pertanto alcun procedimento sanzionatorio;
- Metanodotto Alpino svolge l'attività di sorveglianza nei periodi estivo e autunnale e non, invece, con le frequenze previste dal comma 7.2 della RQTG 2010-2013 e della RQTG, a causa di condizioni climatiche avverse (neve in alta montagna ove sono ubicati i propri metanodotti) che per buona parte dell'anno rendono impraticabile l'attività di sorveglianza. Le ragioni della società sono parse riconducibili alla forza maggiore e pertanto anche in questo caso non è stato avviato alcun procedimento sanzionatorio.

1.2 Seguiti dell'indagine conoscitiva chiusa con deliberazione 299/2015/E/gas

La circostanza che, nel corso delle verifiche relative a eventi analoghi a quello di Serra Riccò sulle reti gestite da SGI, Retragas, Italcogim Trasporto e Metanodotto Alpino, siano emersi possibili elementi di non conformità delle condotte delle società di trasporto rispetto alla regolazione relativa ad aspetti diversi da quelli della gestione delle emergenze di servizio, ha suggerito di compiere analoghi approfondimenti anche sui 69 eventi segnalati da SRG. A tal fine, la deliberazione 299/2015/E/gas ha disposto di chiedere alla predetta società, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), le medesime informazioni richieste alle altre imprese di trasporto.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Al fine di inquadrare i 69 eventi verificatisi sulle reti di trasporto gestite da SRG, analoghi a quello di Serra Riccò, si richiama di seguito il quadro normativo di riferimento.

In primo luogo, va considerato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008, recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” (Decreto 17 aprile 2008) il quale ha lo scopo, tra l’altro, di regolamentare la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto del gas naturale e i relativi aspetti di sicurezza, per garantire la sicurezza e l’affidabilità del sistema di trasporto nazionale. In particolare l’Allegato A al Decreto 17 aprile 2008, al punto 1.3 del capitolo 1 (Disposizioni Generali), riporta la classificazione delle condotte¹ e specifica che le condotte di 1^a Specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione, importazione, rigassificazione alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati. Le condotte di 2^a Specie sono generalmente utilizzate per collegare le condotte di 1^a Specie con quelle di 3^a Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati. Le condotte di 3^a Specie sono generalmente utilizzate per costruire le reti di trasporto locale. L’uso di condotte di 3^a Specie è obbligatorio ove si tratti di reti di trasporto locale sottostradale urbana poste nei nuclei abitati per rifornire le utenze ivi ubicate.

L’allegato A, al punto 1.5 del medesimo capitolo, detta disposizioni in materia di ispezionabilità delle condotte e riporta che, di norma, tutti i metanodotti di prima specie aventi diametro nominale maggiore o uguale a 400 mm e una lunghezza superiore a 35 km, devono essere realizzati in modo da consentire le ispezioni con apparati di ispezione interna delle condotte. Sempre l’Allegato A, al punto 2.5 del capitolo 2 (Criteri di Progettazione), indica le distanze di sicurezza delle condotte nei confronti di fabbricati, nuclei abitati, luoghi di concentrazione di persone, condotte a mare, correlando la distanza di sicurezza alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro e alle condizioni di posa della condotta, mentre al punto 2.12 riporta che tutti i tubi e le strutture metalliche interrati devono essere opportunamente protetti mediante sistemi integrati di rivestimento isolante e protezione catodica. Al punto 5.5 del capitolo 5 (Esercizio), l’Allegato A detta disposizioni in materia di gestione delle emergenze e impone all’impresa di trasporto di dotarsi di una struttura organizzativa sul territorio interessato dalla propria rete in grado di assicurare un servizio di rintracciabilità, reperibilità e pronto intervento in modo continuativo nell’arco delle ventiquattro ore al fine di poter assicurare, qualora necessario, un rapido intervento sui propri impianti. Inoltre l’impresa deve dotarsi di una procedura per la gestione delle emergenze nella quale devono essere definiti i criteri organizzativi e attuativi per la predisposizione e l’impiego di personale, mezzi, attrezzature e materiali. Infine il capitolo 6 (Ispezione e manutenzione) detta, tra l’altro, disposizioni relative alla sorveglianza delle condotte, alle misure e ai controlli per la protezione contro la corrosione e alle ispezioni interne delle condotte.

¹ Per esempio, riporta che le condotte di 1^a specie sono le condotte con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar; le condotte di 2^a specie sono le condotte con pressione massima di esercizio superiore a 12 bar e inferiore o uguale a 24 bar; le condotte di 3^a specie sono le condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar e inferiore o uguale a 12 bar.

In secondo luogo, rileva la deliberazione ARG/gas 141/09 (deliberazione 141/09) che ha approvato la “Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (RQTG 2010-2013). L’art. 4 dell’RQTG 2010-2013 stabilisce la percentuale annua di rete di trasporto che deve essere sottoposta a sorveglianza e le relative modalità di sorveglianza: essa deve essere eseguita in conformità a quanto previsto da norme tecniche vigenti in materia, con automezzi attrezzati, a piedi o con “pig”². L’art. 5 richiama l’obbligo di legge per le imprese di trasporto di odorizzare il gas riconsegnato per usi civili. L’art. 7 prevede che l’impresa di trasporto aggiorni lo stato di consistenza dei gasdotti almeno con cadenza annuale ed effettui la sorveglianza di ogni tratto della rete almeno ogni sei mesi per le reti maggiormente esposte a condizioni di rischio e ogni anno per le altre reti.

L’art. 8 dell’RQTG 2010-2013 fornisce la definizione di emergenza di servizio³ e prevede che l’impresa di trasporto debba disporre di un’organizzazione, di attrezzature e di procedure scritte che la pongano in grado di garantire una tempestiva ed efficace gestione delle emergenze di servizio in coordinamento con le autorità locali competenti e con le forze di pubblica sicurezza in conformità alle norme tecniche vigenti in materia. Le procedure devono, tra l’altro, prevedere un piano di emergenza con le misure da adottare per mettere in sicurezza la rete interessata dall’emergenza e garantire la continuità del servizio di trasporto. L’impresa di trasporto dà comunicazione al Comitato Italiano Gas (CIG) dell’emergenza di servizio entro 5 giorni di calendario dal suo insorgere ed entro 30 giorni dall’eliminazione dell’emergenza manda al CIG un rapporto dal quale risultino almeno le cause dell’emergenza ove accertate e le misure adottate dall’impresa di trasporto per garantire la sicurezza e la continuità del servizio di trasporto. L’impresa di trasporto assicura infine il necessario coordinamento con le imprese di distribuzione coinvolte.

L’art. 9 dell’RQTG 2010-2013 impone all’impresa di trasporto di compilare il Rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Infine, l’articolo 41, comma 2, lettera b) della RQTG 2010-2013 pone in capo all’impresa di trasporto l’obbligo di assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra

² Dispositivo utilizzato per verificare l’integrità delle condotte ovvero l’eventuale presenza di difetti fisici quali cricche e riduzioni di spessore mediante il suo passaggio al loro interno.

³ Art. 8, comma 8.1 dispone che “Ai fini dell’applicazione della presente Sezione II si definisce come emergenza una situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto o che impone speciali vincoli al suo svolgimento e può risultare pregiudizievole per l’incolumità delle persone o causare danni alle cose o all’ambiente. L’emergenza di servizio si articola nelle seguenti tipologie, distinguendo per i casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas in:

- a) fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- b) fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- c) fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale.”

archivi commerciali, archivi tecnici e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Con deliberazione 19 dicembre 2013, 602/2013/R/gas (deliberazione 602/2013), l’Autorità ha approvato l’RQTG 2014 – 2017 (RQTG) che ha ripreso e ampliato gli obblighi in materia di sicurezza già previsti dalla previgente deliberazione 141/09, riguardanti le modalità di sorveglianza. In particolare è stato introdotto l’ulteriore obbligo per l’impresa di trasporto di inviare annualmente agli Uffici dell’Autorità i dati relativi alla lunghezza della rete sottoposta a sorveglianza con la specificazione del livello di rischio e del mezzo utilizzato per la sorveglianza (art. 11.2, lett. d). Inoltre, la RQTG ha aggiornato le disposizioni in materia di odorizzazione del gas prevedendo che, nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l’impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso non tecnologico sia odorizzato secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 5)⁴. La deliberazione 602/2013 ha inoltre confermato all’art. 8.1 la definizione di emergenza riportata nella deliberazione 141/09, nonché le disposizioni in tema di rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica (art. 9 RQTG) e di obblighi sulla verificabilità delle informazioni e dei dati registrati (art. 40.2, lett. b) RQTG).

In terzo luogo rilevano le disposizioni del codice di rete di trasporto che attua le previsioni del richiamato Decreto 17 aprile 2008 e della RQTG 2010-2013 e della RQTG. In particolare il Capitolo 21 (Gestione delle emergenze di servizio) riporta che SRG si è dotata di proprie procedure d’emergenza, raccolte nel documento “Dispositivo di emergenza”. Tale dispositivo definisce i criteri, organizzativi e attuativi, per la predisposizione e l’impiego di personale, mezzi, attrezzature e materiali da adottare al verificarsi di emergenze di servizio.

Da ultimo la Linea Guida CIG n.18 – “La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale” (Linea Guida CIG n. 18 come aggiornata nel mese di dicembre 2014), riprende la definizione di emergenza introdotta dall’articolo 8, comma 8.1 della RQTG 2010-2013 e confermata dalla RQTG.

3. ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI TRASMESSI DA SRG

Con lettera del 17 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21439), gli Uffici dell’Autorità hanno trasmesso a SRG copia della deliberazione 299/2015/E/gas e, facendo seguito a quanto disposto dal punto 3 della medesima deliberazione, hanno richiesto alla società, con riferimento ai 69 eventi analoghi a quello di Serra Riccò, le seguenti informazioni:

- rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall’evento;

⁴ Come sostituito dalla deliberazione 29 maggio 2015, 250/2015/R/gas.

- “line piggability” del tratto di rete interessato dall’evento e agli eventuali controlli effettuati con “pig”;
- stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall’evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio;
- rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto dei tratti di rete interessati dagli eventi;
- piano di emergenza adottato in occasione degli eventi;
- comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni;
- tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall’evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto.

Con lettera del 15 settembre 2015 (prot. Autorità n. 27395 del 22 settembre 2015), SRG ha trasmesso, su supporto informatico, le informazioni richieste dall’Autorità unitamente a una Nota esplicativa delle stesse. In particolare, i dati sono rappresentati in 12 allegati, che, più nel dettaglio, contengono:

1. l’elenco degli eventi con indicazione del tipo di sorveglianza (Allegato 1);
2. l’elenco delle date di sorvolo aereo (Allegato 2);
3. i rapporti di sorveglianza dei sorvoli aerei (Allegato 3);
4. le date di effettuazione della sorveglianza con automezzo o a piedi (Allegato 4.1);
5. l’elenco delle segnalazioni conseguenti alla sorveglianza con automezzo o a piedi (Allegato 4.2);
6. lo stato di consistenza (Allegato 5);
7. l’appartenenza dei tratti di rete interessati dall’evento ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio (Allegato 6);
8. l’elenco dei sistemi di protezione catodica con indicazione del valore del Kt (Allegato 7);
9. i rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto dei tratti di rete interessati dagli eventi (Allegato 8);
10. il piano di emergenza adottato in occasione degli eventi (Allegato 9);
11. le comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni (Allegato 10);
12. i tempi e le modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall’evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto (Allegato 11).

La Nota illustra, in via generale, il contenuto degli allegati prodotti, fornendo anche indicazioni di dettaglio circa le informazioni contenute negli stessi relative ai rapporti di sorveglianza del tratto di rete interessato dall’evento, alla “line piggability” dei tratti di rete interessati dagli eventi, allo stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto

comprendente il tratto di rete interessato dall'evento, ai rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto dei tratti di rete interessati dagli eventi, al piano di emergenza adottato, alle comunicazioni inviate al CIG e ai tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per il servizio di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto.

Gli Uffici dell'Autorità hanno, dunque, analizzato i documenti e le informazioni trasmesse da SRG, sulla base dei quali hanno elaborato tre documenti, allegati alla presente Relazione. In particolare, l'Annesso 1 denominato "Schede dei 69 eventi SRG" reca la sintesi delle informazioni di dettaglio relative ai singoli eventi riportati da SRG, l'Annesso 2 denominato "Controlli e segnalazioni automezzo-piedi" che fornisce una rappresentazione sinottica delle elaborazioni svolte dagli Uffici dell'Autorità sugli Allegati 4.1 e 4.2, l'Annesso 3 denominato "Segnalazioni anomale" reca una sintesi delle informazioni di dettaglio fornite da SRG su segnalazioni dalla stessa compiute che non trovano corrispondenza con i controlli effettuati.

Di seguito, si fornisce una disamina degli elementi contenuti nella documentazione trasmessa da SRG.

3.1 I rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato dall'evento (punto 3, 1° punto elenco della deliberazione 299/2015/E/gas)

La delibera 299/2015/E/gas al punto 3 ha previsto di richiedere a SRG, rispetto a ciascuno dei 69 eventi analoghi a quelli di Serra Riccò, i rapporti di sorveglianza relativi al tratto di rete interessato (primo punto elenco).

Tali elementi sono stati prodotti da SRG con gli Allegati 1, 2, 3, 4.1 e 4.2 e con il paragrafo 1 della Nota, la cui analisi dettagliata è rappresentata nel citato Annesso 1.

L'Allegato 1 alla lettera 15 settembre 2015 fornisce un prospetto riassuntivo dei 69 eventi; per ciascun evento è indicato, tra le altre informazioni, il "Codice SRG" identificativo dei 69 tratti di rete e il tipo di sorveglianza effettuato (con sorvolo o con automezzo/piedi) nel periodo considerato.

Con riferimento alla sorveglianza con sorvolo, i documenti analizzati sono l'Allegato 2, che fornisce l'elenco delle date dei circa 980 sorvoli aerei effettuati sui tratti di rete interessati da 17 eventi e l'Allegato 3, che raccoglie le copie dei relativi rapporti di sorveglianza. Nei rapporti di sorveglianza è identificabile in modo univoco il tratto di rete sorvegliato e l'esito della sorveglianza. Nel caso non siano annotate segnalazioni, viene riportata la sigla NDS (Nulla Da Segnalare).

Nell'originaria versione dell'Allegato 3 non erano presenti rapporti di sorveglianza per le seguenti date, riportate in Allegato 2: 21/11/2012 – Evento n.1 – Sorvolo AI/To; 25/6/2012, 3/7/2012, 10/7/2012 – Evento n.10 – Sorvolo Cv/Ts; 23/12/2011 – Evento n.23 - Sorvolo G/PA; 24/5/2010 – Evento n.26 – Sorvolo LI/R. Inoltre, l'Allegato 3

riportava le copie dei seguenti rapporti di sorveglianza con sorvolo aereo le cui date non risultavano registrate nell'Allegato 2: 27/11/2012, 18/12/2012 – Evento 1 – Sorvolo Al/To; 13/12/2010 – Evento n.6 – Sorvolo SS/FO; 25/5/2010, 29/6/2010 – Evento n.26 – Sorvolo LI/R. Dall'analisi dell'Allegato 2 emergeva, inoltre, l'assenza di sorvoli per il periodo gennaio – maggio 2010 per gli eventi nn. 33 e 39.

Con riferimento alla sorveglianza con automezzo o a piedi, l'Allegato 4.1 riporta 31.147 registrazioni relative ai giorni di sorveglianza eseguita sui tratti di rete di trasporto interessati dai 69 eventi e riporta il Codice SRG identificativo della tratta, la descrizione della tratta, la tipologia del gasdotto, la descrizione del segmento sorvegliato e la data di esecuzione della sorveglianza.

Al fine di individuare i giorni interessati da attività di controllo per ogni tratto di rete e poterli abbinare alle relative segnalazioni, sono state effettuate estrazioni dall'Allegato 4.1 utilizzando il “Codice SRG” riportato nell'Allegato 1. L'estrazione ha permesso di evidenziare 31.096 registrazioni sul totale di 31.147 (51 registrazioni non evidenziate). Le estrazioni effettuate dall'Allegato 4.1, come peraltro riportato da SRG nella Nota, hanno evidenziato che i tratti di rete sorvegliati mediante sorvolo aereo, sono stati sorvegliati anche con automezzo o a piedi, contrariamente a quanto riportato nella prima versione dell'Allegato 1.

Pertanto, con lettera del 23 marzo 2016 (prot. Autorità n. 8999), gli Uffici dell'Autorità, ritenendo necessari alcuni chiarimenti in merito agli elementi sopra evidenziati, hanno chiesto a SRG:

- l'aggiornamento dell'Allegato 1;
- l'integrazione dell'Allegato 2;
- l'integrazione dell'Allegato 3;
- la conferma dell'assenza di sorvoli per il periodo gennaio – maggio 2010 per gli eventi nn. 33 e 39;
- la verifica dei risultati delle estrazioni effettuate e alcuni chiarimenti riguardo alle 51 registrazioni, su cui non è stato possibile fare alcuna verifica;
- l'aggiornamento dell'Allegato 4.1 relativamente al numero delle registrazioni della sorveglianza eseguita con automezzo o a piedi.

SRG con lettera del 28 aprile 2016 (prot. Autorità n. 12427 del 29 aprile 2016), ha riscontrato la citata richiesta, confermando sostanzialmente i risultati delle analisi documentali effettuate dagli Uffici dell'Autorità e fornendo le versioni aggiornate (Rev.1) degli Allegati 1, 2, 3 e 4.1 oltre che una Nota relativa ai chiarimenti richiesti (Nota chiarimenti).

In particolare, con riferimento alla sorveglianza con automezzo o a piedi, SRG non ha inviato i rapporti di sorveglianza, ma un estratto del suo sistema informativo (Allegato 4.2) che riporta 623 registrazioni relative alle segnalazioni emerse durante i controlli; per ogni segnalazione viene indicato il Codice SRG identificativo della tratta e vengono forniti la descrizione della linea, la tipologia del gasdotto e le relative informazioni tecniche, il testo della segnalazione e la data.

Al fine di individuare i giorni interessati da segnalazioni per ogni tratto di rete e abbinarli ai giorni di sorveglianza riportati in Allegato 4.1 - Rev. 1, gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato estrazioni dall'Allegato 4.2 utilizzando il "Codice SRG" riportato nell'Allegato 1. Inoltre, gli Uffici dell'Autorità hanno standardizzato il contenuto delle segnalazioni, individuando cinque segnalazioni tipo: cantieri vari/costruzioni/scavi, smottamenti/frane, movimenti terra, macchine operatrici, altro.

I risultati delle estrazioni sono riportati nell'Annesso 2, che pone a raffronto le date dei controlli con le date delle segnalazioni e indica le tipologie di segnalazioni annotate nell'Allegato 4.2. A fronte di 3.892 giorni impiegati per le attività di sorveglianza nel periodo di riferimento, nel citato Allegato risultano solo 369 giorni per i quali sono state annotate segnalazioni; per i restanti 3.523 giorni di sorveglianza non è stata registrata alcuna annotazione.

Inoltre, dal confronto tra le date dei controlli riportate nell'Allegato 4.1 e le date delle segnalazioni riportate nell'Allegato 4.2, gli Uffici dell'Autorità hanno rilevato che a 91 date relative a segnalazioni non corrispondono altrettante date di controllo. Le suddette anomalie sono riportate nell'Annesso 3.

Pertanto con lettera del 18 luglio 2016 (prot. Autorità n. 20357), gli Uffici dell'Autorità hanno tra l'altro richiesto a SRG una verifica dei risultati delle ricerche effettuate e alcuni chiarimenti relativi alle anomalie riscontrate nelle segnalazioni (vedi colonna anomalie dell'Annesso 3). SRG, con lettera del 29 settembre 2016 (prot. Autorità n. 27113 del 29 settembre 2016), ha fornito risposta a detta richiesta, confermando sostanzialmente i risultati dell'analisi svolta dagli Uffici dell'Autorità e fornendo ulteriore documentazione (17 Allegati numerati da 1 a 17, che nel prosieguo verranno richiamati indicando il numero e la data della lettera SRG di riscontro, come ad es. Allegato 5 - 29/9/16).

Quanto alle 91 segnalazioni anomale, SRG, con l'Allegato 1 – 29/9/16, ha rappresentato che:

- 42 segnalazioni anomale sono segnalazioni che sono state rilevate durante lo svolgimento, da parte del personale SRG, di attività non cicliche (sopralluoghi o picchettamenti per la verifica di attività di terzi nei pressi di metanodotti in esercizio, controllo o assistenza a imprese operanti per conto di SRG, controlli o verifiche straordinari o integrativi effettuati in punti particolari della rete, come attraversamenti fluviali, dreni, sfiati ecc.), ovvero diverse dal controllo di linea periodico, eseguito con automezzo o a piedi. Tali segnalazioni sono comunque state riportate in quanto inerenti a metanodotti oggetto di richiesta di informazioni;
- per 42 segnalazioni anomale le date sono state erroneamente omesse dall'Allegato 4.1 per un errore materiale nell'estrazione dei dati;
- 7 segnalazioni anomale sono segnalazioni erroneamente riportate nell'Allegato 4.2, in quanto si riferiscono a un tratto del metanodotto Ravenna – Chieti, di competenza territoriale del Centro SRG di Forlì, non interessato dall'evento, che

invece ha riguardato il tratto di competenza del Centro SRG di Civitanova Marche;

- tali inesattezze sono dovute al fatto che sia l'attività di estrazione dei dati dei sistemi informativi aziendali sia quella di elaborazione è stata svolta manualmente, dal momento che SRG non dispone di una reportistica dedicata.

Sulla base dei chiarimenti forniti e della documentazione prodotta da SRG, gli Uffici dell'Autorità hanno indicato in apposite tabelle dell'Annesso 1 tutti i dati relativi alla sorveglianza eseguita mediante sorvolo aereo (anno, sigla sorvolo, periodo, numero sorvoli, tipologia di segnalazione).

L'analisi dei dati e della documentazione ha messo in luce, per quanto concerne la sorveglianza eseguita mediante sorvolo aereo, che:

- la sorveglianza ha avuto a oggetto 17 tratte di rete interessate da eventi;
- la frequenza dei voli è stata variabile (da settimanale a bimestrale);
- per ogni volo viene redatto un rapporto dove è individuabile in modo univoco il tratto di rete sorvegliato e l'esito della sorveglianza;
- non è possibile individuare il tratto di rete sorvegliato sulle planimetrie prodotte nell'Allegato 5 relative alla consistenza della rete.

Parimenti, sulla base dei chiarimenti forniti e della documentazione prodotta da SRG, gli Uffici dell'Autorità hanno elaborato in apposite tabelle dell'Annesso 1 i dati relativi alla sorveglianza eseguita con automezzo o a piedi (anno, numero dei controlli, numero delle segnalazioni, tipologia di segnalazione).

Dall'analisi dei dati e della documentazione relativi alla sorveglianza eseguita con automezzo o a piedi è emerso che:

- la sorveglianza ha riguardato 60 tratte di rete interessate da eventi, per 17 delle quali ha integrato la sorveglianza eseguita mediante sorvolo;
- la frequenza dei giorni di controllo è stata variabile (da ogni due giorni a trimestrale);
- non vengono redatti rapporti circa le attività di sorveglianza; le informazioni relative vengono riportate direttamente nel sistema informatico di SRG, secondo modalità che non sono chiare;
- emerge la difficoltà di SRG nel gestire le estrazioni dei dati dai sistemi informatici che, in base alle dichiarazioni della società, sono riconducibili alla mancanza di reportistica dedicata;
- per 3.523 giorni di sorveglianza su 3.892 non è stata registrata alcuna annotazione; conseguentemente non risulta chiaro se non vi è nulla da segnalare ovvero vi siano state delle vere e proprie omissioni;
- mentre dagli elaborati prodotti sono individuabili in modo univoco i tratti di rete sorvegliati, sulle planimetrie prodotte nell'Allegato 5 relative alla consistenza della rete non è possibile individuare il tratto di rete sorvegliato; ciò impedisce di verificare la percentuale di rete effettivamente sorvegliata.

Infine, SRG ha dichiarato che per 9 eventi non è stata prodotta la documentazione richiesta, in quanto l'evento si è verificato su impianti di riduzione o su impianti a valle dei punti di riconsegna che non sono di proprietà di SRG.

3.2 La “line piggability” del tratto di rete interessato dall'evento ed eventuali controlli effettuati con “pig” (punto 3, 2° punto elenco della deliberazione 299/2015/E/gas).

La delibera 299/2015/E/gas al punto 3 ha previsto di richiedere a SRG, rispetto a ciascuno dei 69 eventi analoghi a quelli di Serra Riccò, la “line piggability” del tratto di rete interessato dall'evento e agli eventuali controlli effettuati con “pig” (secondo punto elenco). Tali elementi sono stati forniti da SRG nel paragrafo 2 della Nota, la cui analisi dettagliata è rappresentata nei paragrafi relativi alla “line piggability” dell'Annesso 1.

I tratti di rete sottoposti a controllo con “pig” sono quelli interessati dagli eventi nn. 23, 24, 26, 32, 33, 50, 54, 61, 65. Tali tratti hanno diametri nominali DN compresi tra 300 mm e 750 mm e pressioni massime di esercizio (MOP) di 1° specie (superiore a 24 bar). SRG ha dichiarato che nessuno dei controlli ha evidenziato la presenza di anomalie significative in corrispondenza del tratto interessato dall'evento. Il controllo con “pig” più recente risale al 29/11/2011 ed è stato effettuato sul tratto di rete denominato “Rimini – San Sepolcro”, interessato dall'evento n. 26.

Per quanto concerne i tratti di rete non sottoposti a controllo con “pig”, dalla analisi della documentazione prodotta da SRG, è emerso che

- il tratto di rete denominato “Diramazione per Bucchianico”, interessato dall'evento n. 4, ha diametri nominali pari a 400 mm ad eccezione di un breve tratto con DN di 100 mm, è esercito a pressione superiore a 24 bar (1° specie) e ha una lunghezza pari a circa 8,5 km;
- il tratto di rete denominato “Gagliano – Termini Imerese”, interessato dall'evento n. 7, ha diametri nominali compresi tra 250 e 550 mm e una pressione massima di esercizio pari a 24 bar (2° specie);
- il tratto di rete denominato “Vasto - Rieti”, interessato dall'evento n. 62, ha diametri nominali pari a 400 mm ad eccezione di un breve tratto con DN di 300 mm, è esercito a pressione superiore a 24 bar (1° specie) e ha una lunghezza pari a circa 125 km;
- il tratto di rete denominato “Montanaro Pont S.M. – Tr. Montanaro Perola”, interessato dall'evento n. 69, ha diametri nominali pari a 400 mm ad eccezione di un breve tratto con DN di 300 mm, è esercito a pressione superiore a 24 bar (1° specie) e ha una lunghezza pari a circa 23 km;
- tutti gli altri tratti di rete interessati da eventi hanno diametri nominali che variano da 50 mm a 300 mm e sono eserciti con pressioni massime di esercizio che variano da 1,5 bar (5° specie) a oltre 24 bar (1° specie);

- le tratte non sottoposte a controllo con “pig”, secondo quanto dichiarato da SRG, non avrebbero le caratteristiche tecniche richieste per consentire l’ispezione con tale tecnologia. Al riguardo è bene subito evidenziare che sulla base dei dati forniti dalla stessa SRG tale dichiarazione non pare corretta con riferimento al tratto di rete denominato “Vasto - Rieti”.

3.3 Lo stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall’evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio (punto 3, terzo punto elenco della deliberazione 299/2015/E/gas)

SRG ha fornito le informazioni e i documenti richiesti ai sensi della delibera 299/2015/E/gas, punto 3, circa lo stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente il tratto di rete interessato dall’evento e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio (terzo punto elenco), nel paragrafo 3 della Nota e negli Allegati 5 e 6, la cui analisi dettagliata da parte degli Uffici dell’Autorità è rappresentata nell’Annesso 1.

Con l’Allegato 5 SRG ha fornito una serie di tabelle, estratte dai propri sistemi informativi, che indicano, tra l’altro, il tipo e la descrizione del metanodotto, la pressione massima di esercizio, il diametro e la lunghezza. Invero, quanto ai dati relativi all’anno, si segnala che non risulta chiaro se SRG intendesse riferirsi all’anno di posa o a quello di avviamento. L’Allegato 5 contiene inoltre le planimetrie delle condotte e l’indicazione delle principali caratteristiche tecniche della tratta. Per quanto concerne gli eventi nn. 18, 30, 47 e 63, che hanno riguardato impianti di riduzione della pressione, SRG ha fornito le planimetrie degli impianti interessati.

L’Allegato 6 chiarisce se i tratti interessati dagli eventi appartengano o meno ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio.

Sulla base della documentazione prodotta, gli Uffici dell’Autorità hanno elaborato apposite tabelle dell’Annesso 1, in cui sono stati inseriti i dati relativi a tipo di rete (nazionale, regionale); pressione massima di esercizio (MOP – bar); diametro nominale (DN – mm); lunghezza della tratta (m), ricavata dalle tabelle dell’Allegato 5° (informazione non richiesta dalla RQTG 10-13 e RQTG); riferimenti planimetrici (scala e sigla); appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio.

L’analisi dei dati e della documentazione prodotta da SRG ha evidenziato che tutte le condotte dei tratti interessati da eventi sono in acciaio e che il materiale cartografico riporta indicazioni relative al materiale delle condotte, al diametro e alla scala, ma non sempre fornisce informazioni relative alla pressione di esercizio (si vedano, per esempio, le planimetrie dei tratti di rete interessati dagli eventi nn. 2, 4, 43, 66), che però sono riscontrabili sulle tabelle.

Le planimetrie relative ai tratti di condotta interessati dagli eventi nn. 9 e 54 sono in Scala 1:4000, mentre tutte le altre planimetrie prodotte sono in scala variabile tra 1:50 e 1:2000.

Gli Uffici dell'Autorità hanno controllato a campione la congruità delle lunghezze e dei diametri riportate sulle schede e sulle planimetrie relative agli eventi nn. 1, 4, 23, 50, 61, 66 e 69. Il controllo ha dato esito sostanzialmente positivo per gli eventi nn. 1, 4, 23 e 69, mentre si sono riscontrate incongruità sulla lunghezza delle condotte per quanto riguarda gli eventi nn. 50, 61 e 66 e sui diametri delle stesse per quanto concerne l'evento n. 50.

3.4 I rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto dei tratti di rete interessati dagli eventi (punto 3, quarto punto elenco della deliberazione 299/2015/E/gas)

Le informazioni e i documenti riguardanti lo stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del tratto di rete interessato dagli eventi, richiesti ai sensi della deliberazione 299/2015/E/gas, punto 3 (quarto punto elenco) sono stati forniti da SRG nel paragrafo 4 della Nota e negli Allegati 7 e 8.

I risultati dell'analisi di tale documentazione sono riportati nell'Annesso 1 nei paragrafi relativi ai rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto del tratto di rete interessato dall'evento.

L'Allegato 7 è un prospetto riassuntivo che riporta i valori dell'indicatore KT per ogni anno del periodo considerato e per i tratti di rete di trasporto interessati dai 69 eventi.

Nell'Allegato 8 sono raccolti, per otto distretti e per ogni anno del periodo considerato, in linea con la modulistica prevista dalle Linee Guida APCE, come disposto dal comma 9.4 della RQTG 2010-2013 e della RQTG, i documenti recanti "RAPPORTO ANNUALE DELLO STATO ELETTRICO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA DELLA RETE DI TRASPORTO DEL GAS" che riportano, per ogni sistema di protezione catodica, i valori dell'indicatore KT. Confrontando i valori dell'indicatore KT forniti nei rapporti dell'Allegato 8 con quelli indicati nell'Allegato 7, sono emerse le seguenti anomalie:

- evento n. 6: KT 2011= 85 invece di 72; KT 2012= 85 invece di 100; KT 2013=94 invece di 68; KT 2014=67 invece di 74;
- evento n. 23: KT 2012=73 invece di 97; KT 2013=82 invece di 86;
- evento n. 34: KT 2012=98 invece di 85;
- evento n. 37: KT 2012 non rilevato nell'Allegato 8.

Inoltre nell'Allegato 8, per alcuni distretti e per l'ultimo anno del periodo considerato, alcuni sistemi di protezione catodica (spc) risultavano in condizione di non efficace applicazione della protezione catodica (valore indicatore $KT < 60$), come di seguito riportato:

- distretto D1 – anno 2014 - spc LN02196: KT=47;
- distretto D3 – anno 2013 – spc LN01154: KT=53;
- distretto D3 - anno 2013 – spc LN01254: KT=57;
- distretto D4 – anno 2013 – spc LN03638: KT=0;
- distretto D4 – anno 2013 – spc LN03639: KT=0;
- distretto D4 – anno 2013 – spc LN03640: KT=0;
- distretto D4 – anno 2013 – spc LN03641: KT=0;
- distretto D4 – anno 2013 – spc LN03647: KT=0;
- distretto D4 – anno 2013 – spc LN03651: KT=0;
- distretto D5 – anno 2014 – spc LN01624: KT= 54;
- distretto D5 – anno 2014 – spc LN01793: KT= 49.

Pertanto, con la sopra richiamata lettera del 18 luglio 2016, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto a SRG una verifica dei risultati delle ricerche effettuate, un aggiornamento degli Allegati 7 e 8 e la produzione della copia dell’“Attestato del valore dell’indicatore di protezione catodica KT”, per i seguenti spc e per i seguenti anni:

- distretto D1 – spc LN02196 - anno 2015;
- distretto D3 – spc LN01154 - anno 2014;
- distretto D3 - spc LN01254 - anno 2014;
- distretto D4 – spc LN03638 - anno 2014;
- distretto D4 – spc LN03639 - anno 2014;
- distretto D4 – spc LN03640– anno 2014;
- distretto D4 – spc LN03641 – anno 2014;
- distretto D4 – spc LN03647 – anno 2014;
- distretto D4 – spc LN03651 – anno 2014;
- distretto D5 – spc LN01624 – anno 2015;
- distretto D5 – spc LN01793 – anno 2015.

SRG, con la citata lettera del 29 settembre 2016, ha riscontrato la richiesta di verifiche inviata dagli Uffici dell’Autorità il 18 luglio 2016, producendo la Rev. 1 dell’Allegato 7, l’Allegato 2 – 29/9/16. La società ha, inoltre, confermato sostanzialmente i risultati dell’analisi svolta dagli Uffici dell’Autorità. In particolare:

- in merito agli eventi nn. 6, 23 e 34, ha confermato la correttezza dei dati riportati nei rapporti annuali dello stato elettrico raccolti nell’Allegato 8, imputando le difformità riscontrate nell’Allegato 7 a un errore manuale nella redazione del prospetto;
- in merito all’evento n. 37, il valore del coefficiente Kt per l’anno 2012 (Kt=100) è riportato nel rapporto annuale dello stato elettrico del Distretto D3 presente nell’Allegato 8, in quanto nel 2012 è cambiata la competenza territoriale della tratta di rete interessata dall’evento (da D4 a D3);
- per il distretto D1 – anno 2014 - spc LN02196: KT=47, ha fornito copia dell’“Attestato del valore dell’indicatore di protezione catodica KT” per l’anno 2015,

dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=85$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;

- per il distretto D3 – anno 2013 – spc LN01154: $KT=53$, ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2014, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=100$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- per il distretto D3 - anno 2013 – spc LN01254: $KT=57$, ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2014, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=76$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- per il distretto D4 – anno 2013 – spc LN03638: $KT=0$, ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2014 e per l'spc LN03638, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=100$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- per il distretto D4 – anno 2013 – spc LN03639: $KT=0$: SRG ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2014, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=76$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- per il distretto D4 – anno 2013 – spc LN03640: $KT=0$, ha dichiarato che dal momento che l'spc LN03640, progettato nel 2013, all'atto del collaudo, avvenuto nel 2014, è confluito nell'spc LN03639, è stato eliminato dall'anagrafica;
- per il distretto D4 – anno 2013 – spc LN03641: $KT=0$, ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2014, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=74$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- per il distretto D4 – anno 2013 – spc LN03647: $KT=0$, ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2014, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=80$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- per il distretto D4 – anno 2013 – spc LN03651: $KT=0$, ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2014, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=79$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- per il distretto D5 – anno 2014 – spc LN01624: $KT= 54$, ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2015, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=85$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica;
- distretto D5 – anno 2014 – spc LN01793: $KT= 49$: SRG ha fornito copia dell'“Attestato del valore dell'indicatore di protezione catodica KT ” per l'anno 2015, dal quale risulta che il valore dell'indicatore è pari a $K_t=100$, pertanto con valore di efficace applicazione della protezione catodica.

SRG ha inoltre specificato che, a causa del coinvolgimento nei lavori di realizzazione del nuovo metanodotto Poggio Renatico – Cremona, si sono registrati valori pari a 0 dell'indicatore Kt per l'anno 2013 e per gli spc LN03638, LN03639, LN03640, LN03641, LN03647 e LN03651 del distretto D4. I medesimi spc sono stati messi in esercizio provvisorio a metà del mese di dicembre dello stesso anno.

L'analisi della documentazione prodotta ha dimostrato che i rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto dei tratti di rete interessati dai 69 eventi sono stati redatti utilizzando la modulistica prevista dalle Linee Guida APCE e che i valori dell'indicatore di protezione catodica KT per il periodo considerato esprimono condizione di efficace applicazione della protezione catodica (valore indicatore KT > 60).

3.5 Il piano di emergenza adottato in occasione degli eventi (punto 3, quinto punto elenco della deliberazione 299/2015/E/gas).

La delibera 299/2015/E/gas al punto 3 ha previsto di richiedere a SRG il piano di emergenza adottato in ciascuno dei 69 eventi analoghi a quelli di Serra Riccò (quinto punto elenco).

Tali elementi sono stati forniti da SRG nel paragrafo 5 della Nota e nell'Allegato 9, la cui analisi da parte degli Uffici dell'Autorità è rappresentata nell'Annesso 1. nei paragrafi relativi al piano di emergenza adottato in occasione dell'evento.

SRG ha dichiarato di disporre di procedure interne che definiscono i criteri organizzativi e attuativi per la gestione di qualunque situazione anomala che dovesse verificarsi sul sistema di trasporto. Di tali procedure SRG ha trattato, in un'apposita relazione acquisita dagli Uffici dell'Autorità, gli aspetti relativi all'attivazione delle procedure di pronto intervento, ai profili di responsabilità, ai mezzi di trasporto e comunicazione, ai materiali e alle attrezzature, ai criteri generali di svolgimento del pronto intervento, alle principali azioni previste in caso di intervento.

Il Capitolo 21 del codice di rete di SRG, denominato "Gestione delle emergenze di servizio", fornisce, tra l'altro, informazioni relative alle emergenze, agli obiettivi delle procedure di pronto intervento, il contenuto delle procedure riguardanti il personale, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione, le attrezzature e i materiali, la documentazione di supporto e la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati rilevanti e le funzioni aziendali coinvolte all'insorgere di situazioni anomale.

3.6 Le comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni (punto 3, sesto punto elenco della deliberazione 299/2015/E/gas)

Le informazioni e i documenti riguardanti le comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni, richieste al punto 3, sesto punto elenco della deliberazione

299/2015/E/gas, sono state fornite da SRG nel paragrafo 6 della Nota e nell'Allegato 10.

I dettagli dell'analisi svolta dagli Uffici dell'Autorità sono rappresentati nell'Annesso 1, nei paragrafi relativi alle comunicazioni inviate al CIG in occasione dell'evento.

SRG ha inviato le comunicazioni al CIG per i seguenti eventi, classificati "Emergenza di Servizio" ai sensi della RQTG 2010-2013 e delle allora vigenti Linee Guida CIG n. 18 "La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale":

- evento n. 23 del 20 luglio 2013, riguardante il metanodotto Termini Imerese – Palermo. La comunicazione 5 giorni è stata inviata al CIG il 24 luglio 2013, mentre la comunicazione 30 giorni è stata inviata al CIG il 7 agosto 2013;
- evento n. 32 del 18 gennaio 2012, riguardante il metanodotto Santo Stefano di Magra – Cortemaggiore. La comunicazione 5 giorni è stata inviata al CIG il 20 gennaio 2012, mentre la comunicazione 30 giorni è stata inviata al CIG il 16 febbraio 2012;
- evento n. 50 del 11 febbraio 2010, riguardante il metanodotto Pisticci – Sant'Eufemia. La comunicazione 5 giorni è stata inviata al CIG il 15 febbraio 2010, mentre la comunicazione 30 giorni è stata inviata al CIG il 10 marzo 2010.

3.7 Tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto (punto 3, settimo punto elenco della deliberazione 299/2015/E/gas)

SRG ha fornito, nel paragrafo 7 della Nota e nell'Allegato 11, le informazioni e i documenti, richiesti ai sensi del punto 3 della delibera 299/2015/E/gas (settimo punto elenco), riguardanti i tempi e le modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per il servizio di trasporto, di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto.

I dettagli dell'analisi condotta dagli Uffici dell'Autorità sulla documentazione prodotta da SRG sono riportati nell'Annesso 1, nei paragrafi relativi ai tempi e alle modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento, alla sua durata e alle conseguenze per il servizio di trasporto, di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto in occasione dell'evento:

L'Allegato 11 riporta, per ognuno dei 69 eventi:

- tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dall'evento: per ciascun evento è indicata la data e l'ora delle comunicazioni di inizio e di fine sospensione del servizio di trasporto, inviate agli *shipper* titolari di capacità di trasporto presso i punti di riconsegna attivi coinvolti dall'evento. SRG ha dichiarato, inoltre, che con le comunicazioni di

inizio e di fine sospensione del servizio di trasporto, inviate a mezzo di posta elettronica, gli *shipper* e i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto sono stati informati dell'imminente necessità di sospendere il servizio di trasporto e sono stati invitati a coordinarsi con le imprese di distribuzione e con l'unità di SRG territorialmente competente e ad attivare, in caso di necessità, il servizio sostitutivo di fornitura (carro bombolaio). SRG ha, inoltre, specificato che per ciascun evento sono stati stabiliti contatti telefonici con le imprese di distribuzione coinvolte al fine di informarle della necessità di interrompere il servizio di trasporto e di attivare il servizio sostitutivo di fornitura con carro bombolaio;

- durata della sospensione della fornitura: per ogni punto di riconsegna coinvolto dal singolo evento è riportata la data e l'ora di inizio e di fine della sospensione e la sua durata; in particolare, si segnala che la più breve, della durata di un'ora e 30 minuti, è stata registrata in occasione dell'evento n. 18, che ha coinvolto l'impianto denominato "Impianto di Candela", mentre la più lunga, della durata di 36 giorni e 11 ore, è stata registrata in occasione dell'evento n. 40, che ha coinvolto il metanodotto denominato "Derivazione per S. Florio e Borgia";
- conseguenze per il servizio di trasporto, di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto: per ogni singolo evento è riportata la denominazione e l'ubicazione dei punti di riconsegna coinvolti dall'interruzione del servizio di trasporto e/o dal mancato rispetto del valore di pressione minimo contrattuale.

Inoltre, gli Uffici dell'Autorità, con la sopracitata lettera del 18 luglio 2016, hanno richiesto a SRG, per 7 ulteriori eventi (evento n. 6, avvenuto il 14 marzo 2014 sul metanodotto denominato "S.Sepolcro-Foligno"; evento n. 8, avvenuto il 20 giugno 2014 sul metanodotto denominato "Novara-Domodossola"; evento n. 18, avvenuto il 27 marzo 2013 sull'impianto denominato "Impianto di Candela"; evento n. 27, avvenuto il 12 novembre 2013 sul metanodotto denominato "Allacciamento Comune di Corropoli"; evento n. 28, avvenuto il 18 novembre 2013 sul metanodotto denominato "Diramazione Oriolo-Nocara"; evento n. 36, avvenuto il 19 maggio 2012 sul metanodotto denominato "Derivazione per Trecate"; evento n. 45, avvenuto il 11 agosto 2011 sull'impianto denominato "Impianto Remi 3000770 – Roquette Italia Spa") documentazione relativa a:

- le modalità di ricezione della segnalazione del disservizio;
- i tempi e le modalità di notifica della sospensione della fornitura di gas ai soggetti coinvolti dall'evento;
- la classificazione dell'evento;
- la causa dell'interruzione del servizio di trasporto ai sensi della RQTG vigente;
- le attività di coordinamento messe in atto con le imprese distributrici coinvolte dall'evento;
- la durata della sospensione della fornitura di gas naturale;

- le conseguenze della sospensione della fornitura di gas naturale per il servizio di trasporto, per le imprese distributrici, per gli *shipper* e per gli eventuali clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto interessati dall'evento.

Inoltre, nel caso gli eventi di cui sopra fossero correlati ad attività di manutenzione "programmata e non" degli impianti, dei punti di linea e delle centrali di compressione gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto:

- copia della documentazione relativa alle operazioni di conduzione effettuate nel corso dell'anno dell'evento presso le parti impiantistiche interessate, ai sensi del paragrafo 6.6, lettera a), dell'Allegato A al decreto ministeriale 17 aprile 2008, "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- copia dei piani mensili degli interventi manutentivi di cui all'articolo 30 della RQTG vigente, che hanno riguardato, nell'anno dell'evento, le parti impiantistiche interessate.

SRG, con la lettera del 29 settembre 2016, ha riscontrato la richiesta inviata dagli Uffici dell'Autorità in data 18 luglio 2016, fornendo la documentazione relativa ai sette eventi di cui sopra (da Allegato 3 – 29/9/16 a Allegato 17 – 29/9/2016).

Per quanto riguarda le modalità di ricezione della segnalazione del disservizio, SRG ha dichiarato che le stesse sono pervenute ai Centri SRG competenti per territorio, mediante posta elettronica o telefonate da parte delle Ditte incaricate della sorveglianza, delle imprese di distribuzione, dal personale SRG presente in loco o dei clienti finali.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità di notifica della sospensione della fornitura di gas ai soggetti coinvolti dall'evento, dall'analisi delle copie delle comunicazioni inviate da SRG agli *shipper*, con le quali ha comunicato la imminente necessità di sospendere il servizio di trasporto, è emersa la congruenza delle date e degli orari riportate sulle mail prodotte con quelli riportati nell'Allegato 11.

Per quanto riguarda l'evento n. 18, questo è stato originato da una manovra errata del personale di SRG operante sul nodo Candela, che ha provocato la chiusura e l'immediata riapertura di una valvola posta sull'allacciamento del punto di riconsegna 50025301 interconnesso con l'impianto di Edison Spa. SRG ha dichiarato che, data la repentinità e la brevità dell'evento, non è stato possibile darne comunicazione all'unico utente interessato (Edison Spa), titolare di capacità di trasporto al punto di riconsegna coinvolto.

Tutti gli eventi sono stati classificati come "Interruzione senza preavviso", ai sensi della RQTG e delle Linee Guida Cig n. 18 ai tempi in vigore.

Per quanto riguarda la causa dell'interruzione del servizio di trasporto:

- per gli eventi n. 6 e n. 8, è stata individuata come "cause esterne" di cui al comma 15.1 lettera b) della RQTG, in quanto in entrambi i casi un mezzo

meccanico di terzi, durante operazioni di scavo, ha danneggiato la condotta di SRG. In proposito, SRG ha prodotto documentazione fotografica del danno;

- per gli eventi n. 18 e n. 36, è stata individuata come “cause imputabili all’impresa di trasporto” di cui al comma 15.1 lettera c) della RQTG 2010 – 2013; per l’evento n. 18 la causa è imputabile a una errata manovra di una valvola da parte del personale SRG, mentre per l’evento n. 36 a un danneggiamento della condotta durante i lavori di scavo per localizzazione di una dispersione da parte dell’impresa incaricata da SRG;
- per gli eventi n. 27, n. 28 e n. 45 è stata individuata come “cause imputabili all’impresa di trasporto” intese come tutte le altre cause non indicate alle lettere a) e b), comprese le cause non accertate di cui al comma 15.1 lettera c) della RQTG 2010 – 2013. Gli eventi nn. 27 e 28 sono stati causati da eccezionali fenomeni erosivi dell’alveo dei corsi d’acqua Vibrata e Sarmiento ma, in assenza dello stato di calamità naturale, SRG le ha classificate come “cause imputabili all’impresa di trasporto”. L’evento n. 45 è stato causato dall’ostruzione di una valvola dell’impianto REMI del cliente finale ed è stato ricondotto a “cause imputabili all’impresa di trasporto” come causa non accertata.

Relativamente alle attività di coordinamento messe in atto con le imprese distributrici coinvolte dall’evento, SRG ha confermato che per ogni evento sono stati stabiliti contatti telefonici con le imprese di distribuzione coinvolte per informarle della situazione in atto e avvisarle della necessità di interrompere il servizio di trasporto e attivare il servizio alternativo di fornitura tramite carro bombolaio. Tutte le comunicazioni si sono svolte telefonicamente e non in forma scritta.

Relativamente alla durata della sospensione della fornitura di gas naturale, SRG ha confermato le date e le tempistiche già indicate nell’Allegato 11. SRG ha inoltre dichiarato che le date e gli orari di inizio e di fine dell’interruzione del servizio di trasporto, riportati nell’Allegato 11, tengono conto anche dell’iniziale periodo di abbassamento della pressione al di sotto del valore minimo contrattuale, precedente al successivo fuori servizio dei punti di riconsegna coinvolti. SRG ha infine chiarito che le informazioni raccolte all’epoca degli eventi erano riportate manualmente su un foglio di calcolo. Dal 2016 tali informazioni sono gestite in maniera informatizzata.

Relativamente alle conseguenze della sospensione della fornitura di gas naturale per il servizio di trasporto, per le imprese distributrici, per gli *shipper* e per gli eventuali clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto interessati dall’evento, SRG ha fornito i nominativi dei distributori e dei clienti finali che hanno attivato il servizio alternativo di fornitura mediante carri bombolai e di quelli che non hanno avuto necessità di tale servizio sui PdR coinvolti dall’evento. SRG ha inoltre dichiarato quando, in attesa dell’attivazione del servizio alternativo, ha esercito il tratto di rete coinvolto dall’evento a pressione ridotta, indicando se tale valore era superiore al *valore minimo contrattuale*.

Infine SRG, con riferimento a eventi correlati ad attività di manutenzione “programmata e non” degli impianti, dei punti di linea e delle centrali di compressione, ha dichiarato che:

- gli eventi nn. 6, 8, 18, 27, 28 e 36 non sono correlati ad attività di manutenzione “programmata e non”;
- l’evento n. 45 ha riguardato un impianto che non era di proprietà di SRG.

I dettagli dell’analisi della documentazione integrativa prodotta da SRG per gli eventi nn. 6, 8, 18, 27, 28, 36 e 45 sono riportati nell’Annesso 1 in corrispondenza delle schede dei suddetti eventi contraddistinti dal codice XXg) (con XX pari a 06, 08, 18, 27, 28, 36 e 45).

CONCLUSIONI

Dall’analisi della documentazione e delle informazioni prodotte da SRG risulta, in estrema sintesi, quanto segue.

Con riferimento ai rapporti di sorveglianza eseguita con automezzo o a piedi, in relazione ai tratti di rete interessati dagli eventi, è emerso che:

- SRG non redige rapporti di sorveglianza, ma registra gli esiti direttamente nel sistema informatico; è emerso altresì che la registrazione non riguarda tutti i giorni di sorveglianza, contrariamente a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. b) RQTG 2010-2013 e RQTG;
- SRG non ha chiarito le modalità con le quali gli esiti della sorveglianza vengono registrati nel sistema informatico; la documentazione prodotta, che è stata di difficile consultazione, è stata oggetto di più richieste di chiarimenti, verifiche, integrazioni. A fronte delle richieste di chiarimento degli Uffici dell’Autorità SRG ha dichiarato che le difficoltà di gestione dell’attività di estrazione dei dati dai sistemi informatici aziendali sono dovute alla mancanza di reportistica dedicata; ciò, tuttavia, non assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento tra gli archivi di SRG, come invece disposto dall’art. 41, comma 2, lett. b) RQTG 2010-2013 e dall’art. 40, comma 2, lett. b) RQTG;
- sia per la sorveglianza eseguita mediante sorvolo aereo, sia per quella eseguita con automezzo o a piedi, non è possibile individuare il tratto di rete sorvegliato sulle planimetrie prodotte relative alla consistenza della rete, che sotto questo profilo pertanto si presenta lacunosa e non consente di verificare la percentuale di rete effettivamente sorvegliata.

Con riferimento alla “line piggability” dei tratti di rete interessati dagli eventi ed eventuali controlli effettuati con “pig” è emerso che:

- SRG ha effettuato il controllo con “pig” sui tratti di rete interessati da 9 eventi, aventi diametri nominali DN compresi tra 300 mm e 750 mm e pressioni massime di esercizio (MOP) tutte di 1° specie (superiore a 24 bar);
- a partire dal mese di dicembre 2011 SRG non ha più usato tale tecnologia di ispezione sui tratti di rete interessati dagli eventi; l’ultimo controllo con “pig” è stato svolto in data 29 novembre 2011;
- SRG ha qualificato non ispezionabile con “pig”, pur avendone i requisiti, il tratto di rete denominato “Vasto - Rieti”, interessato dall’evento n. 62.

Quanto allo stato di consistenza relativo alla porzione di gasdotto comprendente i tratti di rete interessati dagli eventi e alla sua appartenenza ai tratti di rete maggiormente esposti a condizioni di rischio risulta che:

- SRG ha prodotto tutte le planimetrie relative ai tratti di condotta interessati dagli eventi, in scala variabile tra 1:50 e 1:2000; per due eventi ha prodotto planimetrie in scala 1:4000, contrariamente a quanto disposto dall’art. 7 della RQTG 2010-2013 e della RQTG;
- SRG ha prodotto schede e planimetrie dove non è rispettata la congruità delle lunghezze e dei diametri della rete.

Per quanto concerne i rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto dei tratti di rete interessati dagli eventi è emerso che:

- SRG redige rapporti annuali dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica della rete di trasporto utilizzando la modulistica prevista dalle Linee Guida APCE, come disposto dal comma 9.4 della RQTG 2010-2013 e della RQTG;
- SRG gestisce la rete con valori dell’indicatore di protezione catodica KT per il periodo considerato che esprimono la condizione di efficace applicazione della protezione catodica (valore indicatore $KT > 60$).

Inoltre, con riferimento al piano di emergenza adottato in occasione degli eventi, SRG ha prodotto informazioni e documenti che non hanno evidenziato criticità o elementi di non conformità alla regolazione vigente.

L’analisi della documentazione acquisita mostra inoltre che, con riferimento alle comunicazioni inviate al Comitato Italiano Gas (CIG) a 5 e 30 giorni, non sussistono criticità o elementi di non conformità alla regolazione vigente.

Infine, dalla documentazione acquisita non emergono elementi di criticità o di non conformità alla regolazione vigente anche con riferimento ai tempi e modalità di notifica della sospensione della fornitura ai soggetti coinvolti dagli eventi, alla loro durata e alle conseguenze per i servizi di trasporto e di distribuzione, per gli *shipper* e i clienti finali allacciati direttamente alla rete di trasporto.

ELENCO ANNESSI:

- Annesso 1 “Schede dei 69 eventi SRG”;
- Annesso 2 “Controlli e segnalazioni automezzo-piedi”;
- Annesso 3 “Segnalazioni anomale”.